

# Ordinanza sulla biblioteca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Biblioteca nazionale, OBNS)

## Modifica del 20 dicembre 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 gennaio 1998<sup>1</sup> sulla Biblioteca nazionale è modificata come segue:

### *Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) comprende la Biblioteca, l'Archivio svizzero di letteratura e la Collezione grafica. Tutte le collezioni e le infrastrutture non attribuite all'Archivio svizzero di letteratura o alla Collezione grafica costituiscono insieme la Biblioteca (collezione generale).

### *Art. 10a*      Competenze della direzione

La direzione della Biblioteca nazionale rilascia istruzioni per l'utilizzazione delle sue collezioni e infrastrutture; le rende note al pubblico in modo adeguato.

### *Art. 14a*      Responsabilità e multe

<sup>1</sup> Chiunque provoca danni alle collezioni o alle infrastrutture della Biblioteca nazionale è tenuto al risarcimento completo; in caso di perdita risponde anche delle spese derivanti dalla sostituzione.

<sup>2</sup> Le persone che infrangono le istruzioni possono essere punite dalla direzione della Biblioteca nazionale con una multa da 50 a 500 franchi ed inoltre escluse dalle prestazioni della Biblioteca nazionale per al massimo tre anni.

<sup>1</sup> RS 432.211

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

20 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin